

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

DETERMINAZIONE n. **92** del **6 GIU. 2014**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 06 GIU. 2014

Oggetto: convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ente Bilaterale EBILCOBA, per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell'Ente Bilaterale medesimo di cui al CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro colf e badanti stipulato in data 8 maggio 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Vista la determinazione del Commissario straordinario n. 36 del 18 febbraio 2010, che ha approvato la convenzione, successivamente sottoscritta, tra l'Istituto e le OO.SS. dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA' e della UPPI e le OO.SS. dei lavoratori della CONFISAL, FESICA-CONFISAL E CONFISAL-FISALS per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale EBILCOBA;
- Considerato che detta convenzione ha cessato di produrre effetti;
- Vista la nota del 23 settembre 2009, prot. 15/IV/16029, con cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha escluso la riconducibilità dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali, riscossi a favore delle associazioni sindacali a carattere nazionale, alla tipologia di quelli di cui alla citata legge n. 311 del 1973;
- Considerato che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, stipulato, in data 8 maggio 2013, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA', della UPPI, della CONFAPPI, della FEDER.CASA CONFISAL e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della FESICA - CONFISAL, della CONFISAL-FISALS e della CONFISAL, prevede la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale EBILCOBA;
- Vista la richiesta del 29/10/2013 presentata da EBILCOBA per avvalersi del servizio di riscossione dei contributi da destinare al suo finanziamento;
- Considerato che l'Istituto ha introdotto, tra le modalità utili al pagamento di contributi domestici, il servizio di Pagamento Mediante Avviso - MAV (dal luglio 2011) e il Pagamento su POS virtuale attraverso il Contact Center INPS-INAIL e il servizio di pagamento "Reti Amiche" (dal 2009);

- Considerato che, per soddisfare l'esigenza, rappresentata dalle Parti sociali del settore, di disporre di ulteriori dati ed informazioni relativi al servizio di riscossione di che trattasi, oltre che per aggiornare i costi di gestione del servizio in argomento e per tenere conto delle citate modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori domestici, è stato predisposto un nuovo testo di convenzione;
- Considerato che il citato testo di convenzione prevede che l'Ente Bilaterale EBILCOBA, firmatario della convenzione, affidi all'INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale medesimo - dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti - previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro colf e badanti stipulato in data 8 maggio 2013;
- Considerato che i datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti, relative a detti contributi, e a versare l'importo complessivo all'INPS;
- Considerato che la riscossione dei menzionati contributi avverrà unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi;
- Considerato che è escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi, né l'Istituto effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione;
- Considerato che il servizio di esazione di che trattasi non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- Considerato che l'Ente Bilaterale firmatario della convenzione si impegna a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla convenzione;
- Considerato che il medesimo Ente Bilaterale si impegna, inoltre, a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione;
- Preso atto che il costo unitario di gestione per il servizio di riscossione è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013 ed è pari a € 0,17 per singola trasmissione di pagamento trimestrale;


- Considerato che, per la fornitura dei dati di rendicontazione, EBILCOBA è tenuto altresì al rimborso dei costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche;
- Preso atto della quantificazione dei costi da ultimo menzionati, effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'Istituto per l'esercizio 2013, come di seguito indicato:
 - costo complessivo una tantum: euro 7.044,80;
 - costo annuale di esercizio: euro 2.641,8;
- Preso atto che i sopraindicati costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche verranno ricalcolati dall'Istituto e ripartiti, al termine di ciascun anno, in base al numero dei sottoscrittori;
- Preso atto che il rimborso spese, relativo alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa, sarà imputato al capitolo di entrata 1E1307004 "Rimborso spese relative a riscossione di contributi e ad altri servizi svolti per conto di Enti e Organismi vari";
- Considerato che l'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi in argomento;
- Considerato che, più in generale, l'Istituto è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti ad EBILCOBA e, comunque, di tutti i soggetti interessati dalle attività previste nella convenzione, oltre che verso i terzi e verso chicchessia;
- Considerato che la convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, con possibilità di richiesta di rinnovo da parte dell'Ente Bilaterale firmatario e con salvezza, a favore di ciascuna delle Parti, della possibilità di disdetta per giusta causa;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare la convenzione indicata in oggetto, come da schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per [redacted] originale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ENTE BILATERALE EBILCOBA, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE MEDESIMO DI CUI AL CCNL SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO COLF E BADANTI STIPULATO IN DATA 8 MAGGIO 2013

Il giorno, in Roma

- Il Prof. VITTORIO GUERRIERO CONTI, nato a, il, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di Commissario straordinario, in forza del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, e, come tale, legale rappresentante, a norma dell'art. 3, co.3, del D. Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

- il Sig., nato a il, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale e, dunque, legale rappresentante dell'Ente Bilaterale **EBILCOBA**, con sede in, Via, codice fiscale, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo;
(in appresso anche più brevemente **EBILCOBA**);

PREMESSO

che il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro colf e badanti, stipulato in data 8 maggio 2013 tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, FEDERPROPRIETA' (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia), UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), FEDER.CASA CONFISAL (Sindacato Nazionale Inquilini) e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, FESICA - CONFISAL (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio e Artigianato), CONFISAL-FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) e CONFISAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori), prevede la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale EBILCOBA

VISTI

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in data 23 settembre 2009, prot. 15/IV/16029;
- la determinazione del Commissario straordinario dell'INPS n. del ;

TENUTO CONTO

- che l'INPS ha istituito, tra le modalità utili al pagamento di contributi domestici, il servizio di Pagamento Mediante Avviso - MAV (dal luglio 2011) e il pagamento su POS virtuale attraverso il Contact Center INPS-INAIL e il servizio di pagamento "Reti Amiche" (dal 2009);

CONSIDERATO

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

EBILCOBA affida all'INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, dei contributi destinati al suo finanziamento e previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro colf e badanti, stipulato in data 8 maggio 2013 tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA' (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia), della UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), della CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), della FEDER.CASA CONFISAL (Sindacato Nazionale Inquilini) e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della FESICA - CONFISAL (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio e Artigianato), della CONFISAL-FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) e della CONFISAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori).

I datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l'importo complessivo all'INPS secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Art. 2 (Modalità di riscossione)

La riscossione dei contributi di cui all'art.1 avverrà unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.

A tal fine i datori di lavoro domestico di cui all'art. 1, indicheranno per ciascun versamento, e in relazione alla modalità di pagamento prescelto, il codice assegnato dall'INPS ad EBILCOBA e il relativo importo, autorizzando in tal modo l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo destinato al finanziamento dell'Ente Bilaterale, da versare ad EBILCOBA.

L'INPS, in ogni caso, considererà versato a titolo di contributo destinato al finanziamento dell'Ente Bilaterale il solo importo che verrà indicato dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi. L'Istituto non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

Art. 3

(Determinazione della quota del contributo associativo)

Sarà cura di EBILCOBA portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall'INPS, nonché l'ammontare del contributo da versare.

EBILCOBA si impegna, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

EBILCOBA si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 4

(Costi)

EBILCOBA si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Il costo unitario di gestione individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di cui all'art. 1 è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013 ed è pari a € 0,17 per singola trasmissione di pagamento trimestrale.

Per la fornitura dei dati di cui all'Articolo 6, EBILCOBA è tenuto altresì al rimborso dei costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche, quantificati, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013, come segue:

Costo complessivo una tantum: € 7.044,80

Costo annuale di esercizio: € 2.641,8

I sopraindicati costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche dovranno essere corrisposti da EBILCOBA all'atto della sottoscrizione alla presente convenzione. Gli stessi costi verranno ricalcolati dall'Istituto e ripartiti, al termine di ciascun anno, in base al numero dei sottoscrittori.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata, a seguito della quale EBILCOBA ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico di EBILCOBA, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risultasse inferiore a quanto dovuto all'INPS, l'Istituto si avvarrà del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione a favore di EBILCOBA.

Art. 5

(Modalità di versamento delle quote associative)

Per la concreta attuazione della convenzione il legale rappresentante di EBILCOBA indica all'INPS il nome del responsabile di EBILCOBA ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale saranno accreditati i contributi riscossi. Il responsabile dell'Ente Bilaterale, di cui al comma precedente, terrà con l'Istituto tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

L'INPS verserà sul conto corrente indicato da EBILCOBA, senza oneri aggiuntivi né a titolo di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per suo conto sulla base di quanto convenuto nell'art. 3 o di eventuali maggiori importi conformi peraltro a quanto stabilito nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro colf e badanti e nei protocolli aggiuntivi e/o integrativi, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.4. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.

Nel caso in cui l'importo del versamento periodico dovuto all'Associazione risulti inferiore ad euro 50 (cinquanta) l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino a concorrenza del limite minimo fissato per il riversamento che avverrà in corrispondenza del periodo in cui tale limite risulti superato, ovvero con cadenza annuale.

Per le istanze di rimborso accolte, l'INPS provvederà a rimborsare ai datori di lavoro solo l'importo del contributo previdenziale rimandando ad EBILCOBA ogni adempimento per l'eventuale rimborso del contributo destinato al finanziamento dell'Ente Bilaterale.

Art. 6

(Rendicontazione)

In apposita sezione del sito INPS raggiungibile seguendo il percorso Servizi on line/Per tipologia d'utente/Enti bilaterali Lavoratori Domestici saranno resi disponibili ai soggetti autorizzati per la consultazione i dati di rendicontazione selezionabili per sede e presentati:

- per trimestre contributivo; ogni riga conterrà:
 - CF Datore, Cognome e Nome Datore;
 - Quota calcolata;
- per anno contributivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti; ogni pagina conterrà:
 - ammontare dei contributi incassati nell'anno di riferimento e risultanti dalla elaborazione dei versamenti;
 - ammontare delle somme corrisposte;

- o ammontare del rimborso spese.

Con apposita selezione all'interno della stessa sezione, l'INPS renderà inoltre disponibili per l'estrazione i dati di rendicontazione organizzati per sede/anno/trimestre e contenenti per ogni rapporto di lavoro le informazioni di cui al tracciato XML riportato in allegato.

Art.7 (Fornitura dati)

Le informazioni relative alle riscossioni di cui all'art. 6 verranno messe a disposizione di EBILCOBA entro un mese dalla trasmissione dei dati da parte del soggetto intermediario della riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile di EBILCOBA potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS previa apposita autorizzazione, rilasciata dalla Direzione generale.

Il soggetto di cui al comma precedente potrà consultare ed estrarre i dati accedendo all'apposita sezione del sito INPS di cui all'art. 6.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art. 8 (Clausola di salvaguardia)

L'INPS è esonerato - e il soggetto firmatario della presente convenzione lo riconosce espressamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti ad EBILCOBA e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della sigla, del nome, del logo dell'Ente Bilaterale nonché sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestici per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra EBILCOBA ed i datori di lavoro.

EBILCOBA è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie ad EBILCOBA dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 9
(Entrata in vigore, durata, recesso)

La presente convenzione avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte di EBILCOBA, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 10
(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

Il Commissario straordinario dell'INPS Il Rappresentante legale di.....

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole:
art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10.

Il Rappresentante legale di.....

Tracciato XML di cui all'articolo 6 della Convenzione

```
- <QUOTEASSOCIATIVE>
- <xs:schema id="QUOTEASSOCIATIVE" xmlns=""
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
  microsoft-com:xml-msdata">
- <xs:element name="QUOTEASSOCIATIVE" msdata:IsDataSet="true"
  msdata:UseCurrentLocale="true">
- <xs:complexType>
- <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="INFOQUOTA">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="SEDE" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="RAPPORTOLAVORO" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DATORENOME" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DATORECOGNOME" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DATORECODFISCALE" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="LAVORATORENOME" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="LAVORATORECOGNOME" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="LAVORATORECODFISCALE" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TRIMESTRECOMPETENZA" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="ANNOCOMPETENZA" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="QUOTA" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="ORELAVORATE" type="xs:string" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:choice>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:schema>
- <INFOQUOTA>
  <SEDE />
  <RAPPORTOLAVORO />
  <DATORENOME />
  <DATORECOGNOME />
  <DATORECODFISCALE />
  <LAVORATORENOME />
  <LAVORATORECOGNOME />
  <LAVORATORECODFISCALE />
  <TRIMESTRECOMPETENZA />
  <ANNOCOMPETENZA />
  <QUOTA />
  <ORELAVORATE />
  </INFOQUOTA>
  </QUOTEASSOCIATIVE>
```